

Comune di Ferla

Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive del Consiglio Comunale

Approvato con delibera C.C. n. 12 del 23/03/2012

ART. 1

Il Comune di Ferla attribuisce alle riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa e la libera informazione.

Nel rispetto della predette finalità il presente Regolamento contiene la disciplina delle condizioni, modalità e limiti delle riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio comunale allo scopo di contemperare il rispetto dei diritti di partecipazione e libera informazione della cittadinanza con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività consiliare e con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 2

Il presente Regolamento disciplina le riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio comunale effettuate da soggetti terzi, persone fisiche e/o persone giuridiche, preventivamente autorizzati.

Il Regolamento disciplina altresì l'eventuale organizzazione del servizio di ripresa e successiva trasmissione a cura dell'amministrazione comunale.

ART. 3

I soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, che intendono effettuare riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio comunale presentano apposita istanza di autorizzazione indirizzata al Presidente del Consiglio, nella quale devono essere indicate:

- modalità delle riprese;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, radiofonica, via web, diretta, differita);
- finalità perseguite.

L'istanza di autorizzazione deve pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Ferla 2 giorni prima della data della seduta consiliare entro e non oltre le ore 12.00.

Nei casi di Consigli comunali convocati in via d'urgenza l'istanza può essere presentata sino all'inizio dei lavori consiliari.

Il Presidente del Consiglio comunale può motivatamente negare l'autorizzazione alla ripresa entro le successive 24 ore.

In assenza di diniego, l'istanza si intende accolta e il richiedente è autorizzato a effettuare la ripresa.

In considerazione della qualità del terzo richiedente e della natura delle finalità perseguite, valutato il pubblico interesse, il Presidente può motivatamente autorizzare la ripresa audiovisiva di tutte le sedute pubbliche del Consiglio comunale per l'anno in corso, salva eventuale revoca nei casi di violazione delle norme del presente Regolamento e di ogni altra disposizione di legge e/o di regolamento.

Il soggetto autorizzato si obbliga a rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espressamente previsto, la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il soggetto autorizzato alla ripresa si obbliga a non utilizzare il materiale registrato a scopo di lucro, a utilizzarlo unicamente per le finalità per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante la ripresa, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderlo discorsivo o mendace rispetto al contenuto e al significato degli interventi e delle opinioni espresse.

ART. 4

A cura dell'Amministrazione devono essere affissi specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso e all'interno della sala consiliare al fine di informare chiaramente e adeguatamente il pubblico circa la presenza di strumenti di ripresa audiovisiva.

Prima dell'inizio dei lavori, il Presidente del Consiglio comunale fornisce informazione a tutti i partecipanti circa l'esistenza di strumenti di ripresa audiovisiva e della successiva riproduzione e trasmissione delle immagini.

Valutato il pubblico interesse alla diffusione dei lavori del Consiglio comunale, è consentito, alle condizioni stabilite dall'amministrazione, l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale.

ART. 5

Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo da inquadrare esclusivamente lo spazio riservato al Consiglio comunale.

I consiglieri comunali, il sindaco, gli assessori, il segretario comunale, gli organi collegiali, i funzionari e gli altri soggetti chiamati a vario titolo a relazionare in senso all'assemblea manifestano per iscritto il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante i lavori consiliari.

Nelle sedute "aperte", di cui all'art. 6 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, le persone del pubblico che intervengono al dibattito autorizzano

espressamente, con dichiarazione orale resa in senso all'assemblea, la ripresa e divulgazione della propria immagine.

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi del d. lgs. 196/2003, sono vietate le riprese ogniqualvolta le sedute consiliari hanno ad oggetto la trattazione di argomenti all'ordine del giorno che involgono dati di tale natura.

Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 267/2000, ha il potere di limitare la ripresa a tutela delle persone presenti e/o oggetto di discussione ovvero di ordinarne la sospensione ove lo ritenga opportuno per ragioni legate alla tutela della riservatezza di soggetti presenti e/o di terzi nonché in tutti i casi in cui le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata possano arrecare pregiudizio all'ordinato svolgimento della seduta consiliare.

ART. 6

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

E' vietata la diffusione parziale delle riprese in contrasto con la finalità dell'informazione pubblica competente e trasparente.

ART. 7

Il Comune di Ferla può organizzare il servizio di ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio comunale avvalendosi del proprio apparato organizzativo ovvero attraverso l'affidamento a un terzo gestore.

Le riprese audiovisive effettuate a cura dell'amministrazione comunale devono essere diffuse attraverso il sito web istituzionale dell'amministrazione comunale e devono essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile attraverso lo stesso sito.


ART. 8

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

ART. 9

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Il Segretario comunale
Dott.ssa Loredana Patti



X 98 30

COMUNE DI FERLA
PROVINCIA DI SIRACUSA


Si attesta che il presente atto è stato pubblicato sul sito web istituzionale

di questo Comune accessibile al pubblico dal 28-3-12 al 27-4-12

Con il n° 94 del Registro Pubblicazioni

Dalla residenza Municipale 02/05/2012

IL MESSO NOTIFICATORE



IL SEGRETARIO COMUNALE

